



TRIBUNALE DI PESARO  
SEZIONE FALLIMENTARE  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati :

<b>dott. Mario Perfetti</b>	<b>Presidente</b>
<b>dott. Francesco Nitri</b>	<b>Giudice</b>
<b>dott. Davide Storti</b>	<b>Giudice</b>

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Viste le istanze presentate in data 12.2.2013, 11.3.2013, 25.7.2013 e 5.9.2013 dalla società Midac Technologies spa, dalla società Garden Italia srl, da Talevi Davide e da Bozzi Marta perché sia dichiarato il fallimento della società Serallegri srl in liquidazione, con sede in Fano, frazione Marotta, via Isaac Asimov 6/8 (REA PS 142672), esercente l'attività di produzione e commercio materiali meccanici;

Sentita la debitrice;

Ritenuto che i documenti allegati all'istanza medesima comprovano lo stato di insolvenza della predetta debitrice ( vedere i protesti ed i verbali di pignoramento negativo), la quale, esercitando una attività commerciale, è soggetta alle disposizioni del fallimento;

Ritenuto che d'altra parte lo stato di insolvenza si evince anche dalla

Cron. 1072/13

Rep. 33/2013

Sent. 55/2013

Fall. 55/2013

domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dalla debitrice in data 6.6.2013 e dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pesaro in data 13.8.2013;

Ritenuto che la società debitrice non ha provato di avere i requisiti di cui all'art 1, comma 2, L.F.;

Ritenuto che sul punto la prova spetta alla debitrice ( vedere da ultimo Cass.civ.n. 8769/2012);

**P. Q. M.**

**dichiara il fallimento della società Serallegri srl in liquidazione, con sede Fano, frazione Marotta, via Isaac Asimov 6/8 (REA PS 142672), esercente l'attività di produzione e commercio materiali meccanici;**

**NOMINA**

Giudice Delegato per la procedura il dott. Davide Storti e Curatore la dott.ssa Rita Trevisi con studio in Fano;

**ORDINA**

al fallito di depositare nella Cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco creditori;

**ORDINA**

al curatore di procedere , con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sedi secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del Cancelliere e dello stimatore ( depositandone il verbale in Cancelleria nei successivi 10 giorni), ed a iniziare successivamente il procedimento di inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 87, 87 bis ed 88 L.F., omessa l'apposizione dei sigilli ( salvo che in concreto sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni e semprechè non sia in concreto di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività di impresa).

Autorizza sin d'ora il Curatore a richiedere se necessario l'intervento della forza pubblica

#### **STABILISCE**

il giorno 19 febbraio 2014 alle ore 11,00 per l' adunanza in cui si procederà all' esame dello stato passivo avanti al predetto Giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

#### **ASSEGNA**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni TRENTA prima dell'adunanza sopra fissata per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

#### **AVVISA**

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

#### **SEGNALA**

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

#### **ORDINA**

che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata per estratto al curatore ed al creditore istante, nonché venga trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione, ai sensi dell'art. 171 L.F.;

Così deciso in Pesaro il 29 ottobre 2013

Il Giudice estensore

dott. Davide Storti

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
(P. ALBERTI)

Il Presidente

dott. Mario Perfetti

Depositata in questa Cancelleria in data 5 NOV. 2013

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(P. ALBERTI)

Per copia conforme all'originale

- 5 NOV. 2013

Pesaro, il

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(P. ALBERTI)

In corso di  
registrazione

